

Corso di formazione

Personale appalti scuole, ex LSU e Appalti storici

Aspetti di ordine generale relativi alle attività e mansioni espressamente previste per il profilo di Collaboratore scolastico (Tabella A, art. 47 CCNL 2007/2009)



Indice

- **I profili Ata previsti dal CCNL 2007/2009**

Compiti e ruoli previsti dal profilo contrattuale. Il Collaboratore scolastico nel CCNL 2006/2009.

- **Il CCNL 2016/2018: i punti qualificanti**

Il ruolo del Collaboratore scolastico nella comunità educante e gli aspetti di supporto all'attività didattica: accoglienza, vigilanza, assistenza, sicurezza.

- **Le altre figure della scuola**

Il rapporto con esse del Collaboratore scolastico.

- **Gli organi collegiali della scuola**

Competenze degli organi collegiali e rapporti tra di loro.

- **L'autonomia scolastica e le leggi fondamentali per la scuola**

Il DPR 275/1999, il Testo Unico 297/1994, il D.Lgs. 165/2001, il CCNL.

- **Il modello organizzativo nella scuola dell'autonomia**

L'unità dei servizi generali e amministrativi e il Piano delle attività del personale ATA.

- **La valorizzazione dei profili Ata**

Gli incarichi specifici. La mobilità professionale. Le posizioni economiche.

- **Il rapporto di lavoro**

Sottoscrizione del contratto. Periodo di prova. Trattamento giuridico ed economico. Il rapporto di lavoro di un pubblico dipendente: diritti e doveri.

Il Collaboratore Scolastico nei profili ATA previsti dal CCNL 2007/2009

I profili professionali con suddivisione di attribuzioni e funzioni sono collocati nelle tabelle A e B allegate al CCNL (*Tabella A art. 46 CCNL*).

- La Tabella A con le varie Aree A, As, B, C, D (profili Aree As e C mai attivate per mancanza di risorse) tratta ciò che a ciascuno spetta o non spetta fare.
- La Tabella B tratta i requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali.

AREA D	Direttore dei servizi generali e amministrativi
AREA C	Coordinatore amministrativo
	Coordinatore tecnico
AREA B	Assistente amministrativo
	Assistente tecnico
	Cuoco
	Infermiere
	Guardarobiere
AREA As	Collaboratore scolastico dei servizi
	Addetto alle aziende agrarie
AREA A	Collaboratore scolastico COLLABORATORE SCOLASTICO

Il Collaboratore Scolastico nel CCNL 2007/2009 tutt'ora vigente

Compiti e ruoli del collaboratore Scolastico previsti dal profilo contrattuale

Tabella A – Area A – Il Contratto prevede:

Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47 (incarichi specifici e 1^a posizione economica), in base al quale per l'area A esse saranno particolarmente finalizzate all'assistenza di base agli alunni diversamente abili e al primo soccorso.

Quindi, anche le risorse disponibili saranno, in proposito, finalizzate per l'area A, per l'assolvimento dei suddetti compiti.

Il Collaboratore Scolastico nel CCNL 2007/2009

Compiti e ruoli previsti dal profilo contrattuale

Tabella A – Area A – Il Contratto prevede al **primo periodo**:

«Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica».

- Ciò vuol dire che il Collaboratore scolastico svolge **compiti essenzialmente esecutivi**, compiti cioè che egli assolve sulla base di istruzioni che gli vengono date dal suo diretto superiore, il DSGA).
- La sua attività lavorativa deve seguire delle procedure ben definite e lo svolgimento di questa attività **non richiede una preparazione specifica**, ma solo generica.
- Egli ha una responsabilità, quella di **eseguire correttamente il proprio lavoro**.

Il Collaboratore Scolastico nel CCNL 2007/2009

Compiti e ruoli previsti dal profilo contrattuale

Tabella A – Area A – Il Contratto prevede al **secondo periodo**:

«E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti».

Essere addetti ai «servizi generali della scuola» significa fare tutto ciò che compete al non amministrativo e docente, cioè ai servizi generici, ausiliari. Il che vuol dire assolvere ai compiti che seguono.

- **Accoglienza e sorveglianza** nei momenti prima e dopo le attività didattiche all'ingresso della scuola e ai piani, durante l'orario di ricreazione e del ricevimento del pubblico. Quindi, il Collaboratore scolastico è il primo filtro per l'accesso all'interno della scuola (sorveglia costantemente l'ingresso evitando che persone non autorizzate possano introdursi negli ambienti scolastici), sia per gli alunni che per le famiglie, con il compito di ricevimento e di controllo degli alunni prima che entrino nelle loro aule.
- **Pulizia generale dei locali**, degli spazi scoperti e degli arredi scolastici (spostamento di suppellettili), nonché alla loro custodia e sorveglianza generica (con apertura e chiusura dei locali, inserimento allarmi, chiusura luci/porte).
- **Vigilanza e assistenza** durante i pasti nelle mense scolastiche delle scuole del primo ciclo (elementari e medie).
- Ha compiti di **collaborazione col personale docente**.

Il Collaboratore Scolastico nel CCNL 2007/2009

Compiti e ruoli previsti dal profilo contrattuale

Tabella A – Area A – Il Contratto prevede al **terzo e quarto periodo**:

«Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale ».

- Tale profilo professionale è caratterizzato, soprattutto, dai compiti inerenti **l'ausilio e l'assistenza di base agli alunni con disabilità**. Ciò comporta una serie di azioni necessarie a supporto dell'integrazione degli alunni con disabilità.
- Questo compito prevede lo **spostamento degli alunni con disabilità** nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche (palestre, aule, laboratori), all'interno e nell'uscita da esse. Ciò significa che, quando gli alunni non sono affidati ai docenti, essi devono essere presi in carico materialmente dai Collaboratori scolastici fin dal loro ingresso e per tutto il tempo che permangono a scuola e che devono essere trasferiti da un locale ad un altro.
- Ciò comporta anche l'assistenza di base necessaria nell'**accompagnamento ed uso dei servizi igienici e nella cura e igiene della persona**. Nell'assistenza di base alla persona rientrano tutte quelle attività legate all'alimentazione (l'assistenza durante i pasti in mensa), alla vestizione e all'igiene personale (lavare le mani e il viso e cambiare il pannolino se necessario).

Il Collaboratore Scolastico nel CCNL 2007/2009

Compiti e ruoli previsti dal profilo contrattuale

Tabella A – Area A – Il Contratto prevede al **terzo e quarto periodo (continua)**:

«.....anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47 (incarichi specifici), in base al quale per l'area A esse saranno particolarmente finalizzate all'assistenza di base agli alunni diversamente abili e al primo soccorso.

Quindi, anche le risorse disponibili saranno, in proposito, finalizzate per l'area A, per l'assolvimento dei suddetti compiti».

- Questa funzione, in modo particolare di **relazione assistenziale agli alunni con disabilità**, viene assunta *anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47*, comma 3 (**incarichi specifici**). Ciò vuol dire che questi compiti di assistenza, ma anche di pronto soccorso, proprio perché importanti, comportano l'assunzione di responsabilità ulteriore, perché connotati da rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa, come viene descritto dal Piano delle attività.
- Queste responsabilità, disagio e rischio vengono pagate.
- In ogni caso fanno parte dei compiti del Collaboratore scolastico per cui teoricamente andrebbero assolti anche senza incarico specifico.

Il CCNL 2016/2018 ha dato ancor maggior valore al Collaboratore scolastico

Il ruolo del Collaboratore nella comunità educante (art. 24)

- L'art. 24 ha introdotto il concetto di **scuola intesa come una Comunità educante**, dove la realizzazione Piano dell'Offerta Formativa (PTOF) viene assicurato dall'utilizzo di tutte le professionalità in servizio presso la scuola compresa quella del Collaboratore scolastico.
- **La scuola è un luogo educativo** in cui è essenziale il ruolo degli insegnanti e del Dirigente, ma dove è importante anche quello che svolge il personale ATA per il raggiungimento di un fine educativo comune e condiviso. Anche il Collaboratore scolastico assume, essendo a contatto coi minori, una funzione di educatore.
- **Il lavoro del personale ATA e, dunque, anche del Collaboratore scolastico è collegato alle attività didattiche** rivolte ai minori e proprio in questo consiste la sua specificità ed infungibilità (cioè non automatica sostituibilità).

Il CCNL 2016/2018 ha dato ancor maggior valore al Collaboratore scolastico

Il CCNL 2016/2018 ha previsto il coinvolgimento e la partecipazione strutturata del personale ATA alle attività scolastiche.

La partecipazione del personale ATA nel nuovo Contratto (*art. 41, comma 3*):

- **specifico incontro col Dsga** all'inizio dell'anno scolastico per formulare una proposta di piano delle attività;
- **coinvolgimento nelle commissioni** sicurezza, viaggi istruzione, assistenza alunni con disabilità, nella formulazione dei Piani Educativi Individualizzati. I Collaboratori scolastici possono partecipare ai lavori delle Commissioni per gli alunni con disabilità, sulla sicurezza, e all'elaborazione del PEI.

Ancora sui compiti del Collaboratore scolastico

Aspetti di supporto all'attività didattica: ruolo del Collaboratore scolastico

I cambiamenti che hanno interessato il mondo della scuola negli ultimi anni hanno completamente modificato l'organizzazione del servizio scolastico e anche i compiti come previsti nel contratto 2006/2009.

Vediamo nello specifico quali sono e come si sono evoluti questi compiti oggi, tenuto conto che tutte le figure professionali all'interno della scuola, come già detto, anche se in modi e con competenze diverse, sono degli "educatori".



Ancora sui compiti del Collaboratore scolastico

Aspetti di supporto all'attività didattica: ruolo del Collaboratore scolastico

- **Accoglienza ed integrazione**
 - Oggi la figura del Collaboratore scolastico nella Comunità educante ha assunto un ruolo di crescente rilevanza nei servizi di **accoglienza del pubblico** che entra in contatto con la scuola e di **accoglienza ed integrazione** sia **degli alunni** con cittadinanza italiana, che di quelli con cittadinanza straniera, dati i crescenti flussi migratori che interessano il nostro Paese.
 - Esso rappresenta un importante **anello di congiunzione continuo tra alunni-scuola-famiglie**. Per questa ragione è sempre più rilevante il contributo del Collaboratore scolastico nella realizzazione del PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa), in rapporto alle famiglie e agli alunni, nell'accogliere, indirizzare, informare, integrare, assistere, prevenire rischi e disagi.

Ancora sui compiti del Collaboratore scolastico

Aspetti di supporto all'attività didattica: ruolo del Collaboratore scolastico

- **Sorveglianza, vigilanza e sicurezza**

- Il Collaboratore è una figura che assicura il buon funzionamento dei vari plessi scolastici ed è attenta alla **prevenzione dei pericoli** e alla **riduzione dei rischi** tramite la sorveglianza e vigilanza, al benessere e all'incolumità della persona e alla sicurezza che serve a prevenire tutti i possibili rischi.

- Questa attività si esplica tramite: la **sorveglianza degli alunni** nelle aule, nei laboratori, nelle officine e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti; la **vigilanza sulla sicurezza ed incolumità**, in particolare durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite per recarsi ai servizi o in altri locali; nel riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi.

- Il Collaboratore scolastico effettua tale attività di **sorveglianza** e vigilanza anche **nei confronti di tutti gli adulti che accedono ai locali scolastici**. Egli deve accertare se si creano situazioni di disagio o di pericolo e prontamente le comunica in segreteria.

- Nell'ambito della **sicurezza**, il Collaboratore scolastico deve prendere visione delle mappe di evacuazione dei locali e controllare la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo; è responsabile della corretta conservazione, in appositi spazi inaccessibili, dei materiali di pulizia ed altro uso che possono arrecare danno o compromettere l'altrui incolumità nella scuola.

Ancora sui compiti del Collaboratore scolastico

Aspetti di supporto all'attività didattica: ruolo del Collaboratore scolastico

- **Assistenza di base alla persona**

- Riguardo ai compiti di **assistenza alla persona nei riguardi degli alunni con disabilità**, a norma del Contratto vigente (CCNL 2006/2008 e CCNL 2016/2018) e anche in base ad una sentenza della Cassazione (sez. VI Penale, con sentenza n. 22786/16 del 30 maggio 2016), il Collaboratore scolastico è tenuto a svolgere il lavoro di assistenza di base, nella quale è compresa l'igiene personale, in quanto obbligo contrattuale.
- L'assistenza di base è rivolta a rendere effettivo il diritto degli alunni con disabilità alla piena integrazione - assieme all'attività educativa e didattica - nel percorso formativo.
- I compiti di assistenza di base agli alunni con disabilità sono obbligatori e sono nel profilo del Collaboratore Scolastico. Tuttavia possono essere retribuiti o con incarico specifico (di cui abbiamo parlato) o con la cosiddetta posizione economica (un incarico specifico permanente perché raggiunto con un concorso interno).
- La contrattazione di istituto è lo strumento principale per regolare sul piano concreto, l'ambito, le modalità di esplicazione di queste attività.

Ancora sui compiti del Collaboratore scolastico

Aspetti di supporto all'attività didattica: ruolo del Collaboratore scolastico

- **Funzioni miste in collaborazione con gli Enti locali**
- Un altro compito relativo al lavoro dei Collaboratori scolastici è rappresentato dalle cosiddette “funzioni miste”, in raccordo con gli Enti locali. Questo soprattutto nelle attività di pre e post-scuola per attività socio-educative e culturali in periodi di interruzioni delle attività didattiche, oppure per assicurare brevi periodi di accoglienza e di sorveglianza degli alunni del primo ciclo in arrivo anticipato e in uscita posticipata rispetto all'orario dell'attività didattica.
- Queste attività possono essere svolte dai Collaboratori scolastici sulla base di convenzioni stipulate tra la scuola e gli Enti locali, che ne assumono l'onere finanziario, cioè pagano i Collaboratori scolastici che si prestano a svolgere tale servizio.

Ancora sui compiti del Collaboratore scolastico

Aspetti di supporto all'attività didattica: ruolo del Collaboratore scolastico

- **Primo soccorso e somministrazione dei farmaci**

Un ultimo aspetto importante del lavoro del Collaboratore scolastico riguarda le **attività di primo soccorso agli alunni** (fornisce assistenza di primo intervento nel caso di malessere degli alunni, accompagnandoli in Infermeria) e la eventuale **somministrazione dei farmaci** a scuola, per le quali va prevista una formazione specifica. Non si possono somministrare farmaci da parte degli operatori scolastici (docenti o ATA) ove occorra una preparazione specialistica.

Formazione specifica

Per assolvere nel modo corretto a queste tipologie di compiti e attività, la scuola deve predisporre ogni anno un **Piano di formazione specifico** (art. 63 CCNL 2006/2009), valutati i bisogni di ogni singola istituzione scolastica e le conoscenze già acquisite dai lavoratori, col fine di migliorare la professionalità e soddisfare le esigenze di adeguamento e di sviluppo del servizio offerto dalla scuola.

Le altre figure della scuola

Il rapporto con esse del Collaboratore scolastico

- Rapporto di collaborazione con il Dirigente scolastico e con il personale docente (*art. 44 CCNL 2007/2009*).

Sussiste una continua cooperazione ed integrazione tra tutte le figure professionali della scuola:

- il personale docente;
- gli Assistenti amministrativi e tecnici;
- il Direttore Amministrativo (DSGA);
- il Dirigente scolastico.



Gli Organi collegiali della scuola

Competenze degli Organi collegiali e rapporti tra di loro

- Gli organi collegiali della scuola sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche. Sono composti da rappresentanti delle varie componenti interessate. Ciascuno di essi ha un ambito specifico di competenze:
 - **il Consiglio di Circolo o d'Istituto**
 - **il Collegio dei docenti**
 - **Il Consiglio di classe**
 - **il Consiglio di intersezione**
 - **il Consiglio di interclasse**



Gli Organi collegiali della scuola

Competenze degli Organi collegiali e rapporti tra di loro

- **Consiglio di Circolo o d'Istituto**

E' presieduto da un genitore, ha la competenza d'indirizzo e controllo e può prendere decisioni riguardanti, ad es. l'orario di apertura e chiusura della scuola, che ha ricadute sull'organizzazione del lavoro.

E' formato dal Dirigente scolastico, dai rappresentanti del personale ATA, dai rappresentanti degli insegnanti, dai rappresentanti dei genitori e degli studenti (questi ultimi solo per le scuole secondarie di secondo grado). La sua la composizione varia da 14 a 19 componenti a seconda della grandezza della scuola. Anche i Collaboratori scolastici possono essere eletti nel Consiglio di Istituto in rappresentanza del personale ATA che ha diritto ad un seggio nei Consigli con composizione di 14 componenti e a due seggi nei Consigli con 19 componenti.

All'interno del Consiglio d'Istituto viene eletta la **Giunta esecutiva** (di cui fa parte anche il Dsga) che prepara i lavori del Consiglio e cura l'esecuzione delle relative delibere. Ha il compito anche di proporre al Consiglio il programma delle attività finanziarie della istituzione scolastica.



Gli Organi collegiali della scuola

Competenze degli Organi collegiali e rapporti tra di loro

- **Collegio dei docenti**

Esso è formato dal personale docente, ha la competenza pedagogica-didattica e definisce le attività didattiche nell'interesse degli alunni. E' presieduto dal Dirigente Scolastico.

I compiti del Collegio dei Docenti sono definiti dal D.L.vo 297/1994 (e successive integrazioni) ed è l'organo sovrano nell'organizzazione didattica e per quanto attiene la realizzazione di progetti rientranti nell'autonomia.

Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'istituto. In particolare, cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare.



Gli Organi collegiali della scuola

Competenze degli Organi collegiali e rapporti tra di loro

- **Consiglio di classe**

Esso opera nella scuola secondaria di primo e secondo grado (medie e superiori) ed è composto dai docenti di ogni singola classe e da 4 rappresentanti dei genitori. E' presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato.

Il Consiglio di classe si occupa dell'andamento generale della classe, formula proposte al Dirigente scolastico per il miglioramento dell'attività, si esprime su eventuali progetti di sperimentazione, presenta proposte per un efficace rapporto scuola-famiglia.



Gli Organi collegiali della scuola

Competenze degli Organi collegiali e rapporti tra di loro

- **Consiglio di Intersezione e Consiglio di Interclasse**

Nella scuola dell'infanzia opera il Consiglio di intersezione e nelle scuole elementari il Consiglio di interclasse. Sono presieduti dal Dirigente Scolastico.

- Il **Consiglio di Intersezione** della scuola dell'infanzia è composto dai docenti delle sezioni dello stesso plesso (inclusi quelli di sostegno se presenti) e, per ciascuna delle sezioni, da un rappresentante dei genitori.
- Il **Consiglio di interclasse** opera nella Scuola primaria ed è composto dai docenti (inclusi quelli di sostegno se presenti) dei gruppi di classi parallele (o dello stesso ciclo o dello stesso plesso). Ne fa parte, inoltre, per ciascuna delle classi, un rappresentante dei genitori.

L'autonomia scolastica e le leggi fondamentali per la scuola

Un cenno generale alle principali leggi di riforma che hanno interessato la scuola:

- **TU 297/1994** (*Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione*). Nel 1994 esso ha raccolto tutte le leggi riguardanti la scuola e in particolare i cosiddetti decreti delegati del 1974 che istituirono gli Organi collegiali. Ora a sua volta ha bisogno di essere riordinato.
- **DPR n. 275/1999** (*Regolamento dell'autonomia*)
- **D.Lgs. 165/2001** (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*)
- **Il CCNL 2007/2009, il CCNL 2016/2018 e il D.Lgs. n. 29/1993** (*Privatizzazione del rapporto di pubblico impiego*)

L'autonomia scolastica e le leggi fondamentali per la scuola

- **TU 297/1994** (*Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione*)
 - La disciplina generale del personale scolastico è contenuta nel **D.Lgs. n. 297/1994**, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione.
 - Il TU, in via generale, tratta dei principali istituti in materia di istruzione quali: la funzione docente, il reclutamento del personale nella scuola, le dotazioni organiche, la disciplina degli organi collegiali, il calendario scolastico, la formazione delle classi, edilizia e attrezzature scolastiche, la scuola materna, elementare e media, le scuole superiori, scrutini ed esami, il personale ATA, diritti sindacali, etc....
 - Il TU in materia d'istruzione ha costituito un tentativo di riordino della legislazione in un settore nel quale sussistevano molte norme frammentarie e scoordinate. In seguito ci sono state molte modifiche ed integrazioni.

L'autonomia scolastica e le leggi fondamentali per la scuola

- **DPR 275/1999** (*Regolamento dell'Autonomia*)
 - Con la **Legge n. 59/1997** sull'Autonomia scolastica e con il **DPR 275/1999** (Regolamento dell'autonomia organizzativa e didattica) le funzioni amministrative vengono attribuite ai soggetti più vicini alle comunità, cioè all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati, a patto che questi siano in grado di provvedervi. Nel caso dell'istruzione il soggetto più vicino al cittadino è la scuola.
 - Con l'attribuzione di autonomia e personalità giuridica, alcune funzioni, prima di competenza dell'amministrazione centrale o periferica, relative alla carriera scolastica e agli alunni, all'amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle risorse, allo stato giuridico ed economico del personale vengono trasferite alle scuole. La personalità giuridica e l'autonomia vengono attribuite alle scuole opportunamente dimensionate (non meno di 1000 alunni) per essere in grado di garantire condizioni di stabilità.
 - L'autonomia e le nuove funzioni attribuite alle scuole comportano anche una riorganizzazione dei servizi amministrativi e contabili. Il personale ATA partecipa, come tutto il personale scolastico, al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia.

L'autonomia scolastica e le leggi fondamentali per la scuola

- **D.Lgs. 165/2001** (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*)
- Il **D.Lgs. 165/2001** è il **Testo Unico** che costituisce il testo normativo di riferimento per la disciplina del rapporto di lavoro nelle pubbliche amministrazioni e ha distinto la competenza delle materie attribuite alla contrattazione e quelle assegnate alla legge: l'organizzazione della PA è attribuita alla legge mentre, la regolamentazione del personale e del rapporto di lavoro, è di competenza della contrattazione collettiva.
- Esso ha provveduto a riformare la contrattazione collettiva, i contenuti ed i controlli, nonché i diritti e le prerogative sindacali nei luoghi di lavoro.
- Inoltre, ha previsto espressamente che lo Statuto dei Lavoratori si applichi alle pubbliche Amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti.

L'autonomia scolastica e le leggi fondamentali per la scuola

- **Il CCNL 2007/2009, il CCNL 2016/2018 e il D.Lgs. n. 29/1993** (*Privatizzazione del rapporto di pubblico impiego*)
- Il **Contratto collettivo nazionale** è la **principale fonte normativa**, deputata alla determinazione dell'assetto retributivo e di valorizzazione dei lavoratori e delle prerogative contrattuali attinenti il rapporto di lavoro. Esso si basa sulla contrattazione collettiva introdotta dal **D.Lgs. 29/1993** sulla **Revisione della disciplina in materia del pubblico impiego**.
- **L'inquadramento e le mansioni** di tutto il personale scolastico, dopo la contrattualizzazione del pubblico impiego, sono state stabilite dal Contratto Nazionale della scuola.
- **Il Contratto ha durata triennale**, tanto per la parte economica che per quella normativa (*Intesa sul modello contrattuale nel pubblico impiego del 30 aprile 2009*)

Il modello organizzativo della scuola dell'autonomia

L'unità dei servizi generali e amministrativi e il Piano delle Attività del personale ATA

- Lo strumento principale per l'organizzazione dell'attività del personale ATA, per garantire l'unitarietà dei servizi amministrativi/gestionali e la ripartizione delle competenze e responsabilità è il **Piano annuale delle attività** (*art. 53, comma 1 CCNL 2007/2009 come modificato dalle Disposizioni speciali Sezione scuola CCNL 2016/2018*).
- Il Piano delle Attività del personale ATA deve consentire la realizzazione delle attività e dei progetti del PTOF (il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, elaborato dal Collegio dei docenti ed approvato dal Consiglio di Istituto), nonché garantire l'adempimento di tutti i compiti istituzionali della scuola.

La valorizzazione dei profili ATA

- **Gli incarichi specifici. La mobilità professionale. Le posizioni economiche**

Gli istituti contrattuali che prevedono una valorizzazione contrattuale della professionalità ATA:

- gli incarichi specifici (*art. 47*)
- la mobilità professionale (*art. 48*)
- le posizioni economiche (*art. 50*)



La valorizzazione dei profili ATA

Gli incarichi specifici (art. 47)

- Oltre alle attività e mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza il personale ATA può assumere incarichi specifici riferiti a compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio necessari alla realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.
- Questi incarichi si sovrappongono alle mansioni previste dal proprio profilo di base, ma non comportano l'obbligo di un orario aggiuntivo.
- Gli incarichi specifici comportano un riconoscimento retributivo dal Fondo d'Istituto e sono assegnati formalmente dal Dirigente scolastico sulla base dei criteri fissati dal contratto integrativo di scuola.



La valorizzazione dei profili ATA

La mobilità professionale (art. 48)

- I passaggi interni tra le aree professionali (A, B, D), da un'area inferiore all'area immediatamente superiore, avvengono tramite procedure selettive previa frequenza di un apposito corso di formazione.
- I passaggi di area per mobilità professionale (*sequenza contrattuale del 25/07/2008*) sono stati bloccati nel 2009 dal decreto Brunetta, il quale ha disapplicato le norme dei contratti collettivi che disciplinano le progressioni verticali.

La valorizzazione dei profili ATA

Le posizioni economiche *(art. 50 e sequenza contrattuale del 25/07/2008)*

- Il personale Ata a tempo indeterminato, appartenente alle aree A e B della Tabella C del CCNL, può usufruire di una delle posizioni economiche (1^a e 2^a) finalizzate alla valorizzazione professionale prevista dal contratto nazionale.
- Si tratta di un incremento di stipendio a fronte dell'attribuzione di più complesse mansioni fra i compiti previsti da ogni profilo professionale. Le competenze allo svolgimento di ulteriori e più complesse mansioni, da attribuire al personale beneficiario della posizione economica, sono determinate con la contrattazione d'Istituto. Il compenso è riconosciuto anche ai fini pensionistici.
- Ai Collaboratori scolastici può essere attribuita solo la 1^a posizione economica, che avviene dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione.

Il rapporto di lavoro

La sottoscrizione del contratto

- Il contratto individuale di lavoro (*art. 44 CCNL 2006/2009*) è sottoscritto tra Dirigente scolastico e il lavoratore. In esso sono indicati la tipologia del rapporto di lavoro, la decorrenza giuridica ed economica, la qualifica d'inquadramento professionale, il livello retributivo iniziale, etc...
- I vincitori della selezione saranno assegnati ai ruoli provinciali in base all'ordine di graduatoria e delle preferenze.
- Il personale vincitore della procedura di selezione, è tenuto a presentare all'Ufficio Scolastico regionale i documenti di rito richiesti per la stipula del contratto a tempo indeterminato.

Il rapporto di lavoro

Il periodo di prova

Il periodo di prova varia a seconda del profilo (*art. 45 CCNL 2007/2009 come modificato dall'art. 30 CCNL 2016/2018*):

- 2 mesi per le aree A e AS
- 4 mesi per le aree B e D

Si considera il servizio effettivamente prestato.

Il personale ex LSU e Appalti storici è soggetto al periodo di prova disciplinato dal vigente contratto, che, **per il profilo di Collaboratore scolastico, prevede 2 mesi di prova.**

Trattamento giuridico ed economico

Il trattamento economico base è stabilito dal Contratto nazionale, che prevede una progressione stipendiale legata all'anzianità di servizio. Il personale neo immesso in ruolo percepisce lo stipendio iniziale. Dopo il superamento del periodo di prova sarà inquadrato nello scaglione corrispondente all'anzianità di servizio valutabile.

Il trattamento economico del personale ex LSU assunto è quello previsto dal vigente CCNL Scuola a decorrere dal 1^a gennaio 2020.

Diritti e doveri contrattuali

Il rapporto di lavoro di un pubblico dipendente: diritti e doveri

- Con la stipula del contratto il lavoratore ha una serie di diritti e di doveri che attengono al rapporto di lavoro e sono stabiliti dal CCNL 2007/2009, dal nuovo CCNL 2016/2018 (*artt. 10-17 Responsabilità disciplinare*) e dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici (*di cui all'art. 54 D.Lgs. 165/2001*). Il CCNL 2016/2018 riprende le norme contrattuali anche alla luce degli interventi normativi successivi (ad esempio il decreto Madia 2017).
- **Obblighi del dipendente:** deve esercitare con diligenza, equilibrio e professionalità i compiti previsti dal proprio profilo professionale e cooperare al buon andamento dell'istituto, osservando le norme del contratto, le disposizioni dell'amministrazione, le norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro.
- La sua azione deve essere improntata a dei **principi generali:** *imparzialità, efficienza, responsabilità, cura dei beni e riservatezza delle informazioni, collaborazione, semplificazione.*
- **Diritti del dipendente:** la principale fonte normativa del rapporto di lavoro pubblico è la Costituzione. In attuazione dei diritti costituzionali ci sono anche norme (leggi, decreti etc...), la contrattazione collettiva nazionale e la contrattazione integrativa.



FLC CGIL